

**BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI L. 124 DEL 28/10/2013 ANNO 2015**

IL SINDACO

Visto lo Statuto della Regione Sicilia;
In applicazione del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
Vista la legge 28 ottobre 2013, n. 124;
Visto la legge 23 maggio 2014 n. 80;
Vista la L.R. 7 maggio 2015, n. 10, di approvazione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2015;

RENDE NOTO

Che per l'anno 2015, in applicazione delle norme prima richiamate, i cittadini definiti "INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI" possono concorrere all'accesso ai contributi che saranno assegnati a questa P.A. dal Fondo nazionale disposto in favore degli stessi, secondo le modalità appresso specificate:

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO.

Possono accedere al contributo i cittadini Inquilini Morosi Incolpevoli.

Per morosità incolpevole si intende: la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare a causa di: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria; mancato rinnovo contratti a termine; cessazioni di attività libero-professionali o imprese registrate causa forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare; residenti nel Comune di Alcamo che conducono in locazione, regolata da contratto regolarmente registrato nel 2014, unità immobiliari, di proprietà pubblica o privata adibite ad abitazione principale del nucleo familiare (sono esclusi gli immobili appartenenti alle Cat. A1, A8 e A9.)

REQUISITI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI.

La concessione dell'accesso al contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti riferiti al nucleo familiare:

a) reddito annuo I.S.E. Non superiore ad € 18.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. Non superiore ad € 7.000,00; il contributo per la "morosità incolpevole" viene erogato direttamente al **PROPRIETARIO** da parte degli enti locali territorialmente competenti previa dichiarazione:

- 1) del numero delle mensilità del canone di locazione non pagate, sino ad un massimo di 12 mensilità;
- 2) di stipulare eventuale nuovo contratto a canone concordato;
- 3) di accettare nel caso di nuovo contratto a canone concordato, il contributo in conto versamento deposito cauzionale;
- 4) obbligo di non attivare le procedure per il rilascio dell'alloggio almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito, sempre che l'inquilino sia in regola con il pagamento delle mensilità successive.

b) Destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione;

c) Titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risiede nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

d) cittadino italiano o di un paese dell'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E., possiede un regolare titolo di soggiorno valido ai sensi del Testo Unico D. lgs n. 286 del 25/07/1998 e ss.ii.mm. ed esercita una regolare attività lavorativa anche non continuativa e sia residente sul territorio nazionale da almeno 10 anni ovvero da almeno cinque nella Regione Sicilia,

e) il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2015 (redditi prodotti nell'anno 2014) e l'ammontare del canone è quello risultante dai contratti di locazione.

Il contratto di locazione dell'alloggio deve coincidere nell'anno 2015 con la residenza del nucleo familiare e dovrà essere allegato alla documentazione per l'accesso al contributo unitamente al certificato di stato di famiglia o autocertificazione.

Si precisa che con riferimento alle dichiarazioni reddituali prodotte, verranno effettuati controlli a mezzo delle competenti autorità.

DIMENSIONAMENTO DEI CONTRIBUTI.

L'importo di contributo per la morosità incolpevole accertata, è concedibile nella misura massima di dodici mensilità non pagate, alla data di presentazione della domanda. (Il canone di locazione annuo rilevabile dal contratto valido e registrato).

SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

a) Inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo con citazione per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;

b) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile.

c) Inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostra la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande dovranno essere redatte, in carta libera, regolarmente sottoscritte con allegata fotocopia del codice fiscale e di documento di riconoscimento valido, esclusivamente sugli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune contenenti le autocertificazioni richieste " famiglia, residenza e residenza storica; alla domanda dovranno essere allegati:

- attestazione ISEE in corso di validità;
- il contratto di locazione ad uso abitativo primario regolarmente registrato c/o l'Ufficio del Registro.
- Copia del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità stabilite dalla legge 431/98.
- documentazione comprovante la riduzione della capacità reddituale di almeno un componente del nucleo familiare;
- eventuale certificazione di presa in carico dell'ASP.
- eventuale certificazione attestante le condizioni di invalidità;
- per i cittadini non appartenenti ad un paese dell'U.E. copia fotostatica del permesso di soggiorno, e certificato storico di residenza.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande dovranno essere consegnate al Protocollo Generale del Comune entro e non oltre il giorno: **29/04/2016;**

Se la domanda è spedita mediante raccomandata postale, fa fede la data di spedizione.

NB) i moduli di domanda saranno distribuiti gratuitamente dal comune presso il **3° Settore Servizi al Cittadino, Via G. Verga n. 65, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico Corso 6 Aprile n. 60 o scaricabili sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it.**

IL DIRIGENTE DI SETTORE
f.to Dr. Francesco Maniscalchi